



STATUTO

Approvato dall'Assemblea del 30 ottobre 2014

INDICE

PREAMBOLO

- 1. Confartigianato-Imprese: principi ed obiettivi*
- 2. Confartigianato-Imprese: i valori*
- 3. Confartigianato-Imprese: il valore delle Persone*
- 4. Confartigianato-Imprese: un Sistema nel Territorio*
- 5. Confartigianato-Imprese: un Sistema per la Rappresentanza e i Servizi*

TITOLO 1 – IL SISTEMA E I SOCI

- Art. 1. Costituzione, denominazione e ambito di rappresentanza
- Art. 2. Il Sistema Confartigianato-Imprese – definizione e peculiarità; logo confederale
- Art. 3. Il Sistema Confartigianato-Imprese – adesione dell'impresa associata
- Art. 4. Il Sistema Confartigianato-Imprese – regole e obiettivi
- Art. 5. Il Sistema Confartigianato-Imprese – Codice Etico.

TITOLO 2 – LE COMPONENTI DEL SISTEMA

- Art. 6. Il Sistema Confartigianato-Imprese – Associazioni territoriali aderenti
- Art. 7. Gli ambiti territoriali delle Associazioni aderenti
- Art. 8. Gli ambiti territoriali – norma transitoria
- Art. 9. L'Associazione territoriale – procedura di adesione
- Art. 10. L'Associazione territoriale – casi particolari di adesione
- Art. 11. L'Associazione territoriale – requisiti di struttura
- Art. 12. L'Associazione territoriale – rappresentatività
- Art. 13. L'Associazione territoriale – gli obblighi associativi
- Art. 14. L'Associazione territoriale – gli obblighi associativi – Il contributo confederale
- Art. 15. La Federazione regionale – natura, ruolo nel sistema
- Art. 16. La Federazione regionale – requisiti ed obblighi
- Art. 17. La Confederazione Nazionale – natura e ruolo nel sistema
- Art. 18. Le Articolazioni Organizzative del Sistema Confartigianato-Imprese
- Art. 19. Le Articolazioni Organizzative – Organizzazioni di Categoria
- Art. 20. Le Articolazioni Organizzative – i Movimenti
- Art. 21. Le Articolazioni Organizzative – le Organizzazioni di carattere sociale
- Art. 22. Le Persone nel Sistema della Confartigianato-Imprese
- Art. 23. Le Persone – durata delle cariche
- Art. 24. Le Persone – requisiti e competenze
- Art. 25. Le Persone – incompatibilità

TITOLO 3 – GLI ORGANI DI CONFARTIGIANATO-IMPRESA

- Art. 26. Gli Organi della Confartigianato-Imprese
- Art. 27. Assemblea – competenze generali
- Art. 28. Assemblea – competenze elettive
- Art. 29. Assemblea – costituzione e composizione
- Art. 30. Assemblea – norme procedurali
- Art. 31. Giunta esecutiva – competenze
- Art. 32. Giunta esecutiva – composizione
- Art. 33. Giunta esecutiva – norme procedurali
- Art. 34. Presidente – funzioni e competenze
- Art. 35. Presidente – Comitato di Presidenza
- Art. 36. Presidente – dimissioni o cessazione
- Art. 37. Collegio dei Saggi
- Art. 38. Segretario Generale – funzioni e competenze
- Art. 39. Segretario Generale – Comitato di Segreteria
- Art. 40. Collegio dei Revisori dei conti
- Art. 41. Collegio dei Probiviri – funzioni e competenze
- Art. 42. Collegio dei Probiviri – composizione
- Art. 43. Collegio dei Probiviri – procedure per la risoluzione delle controversie – Collegio arbitrale

TITOLO 4 – LE RISORSE DELLA CONFARTIGIANATO-IMPRESA

- Art. 44. Patrimonio sociale e proventi
- Art. 45. Bilanci – preventivo e consuntivo
- Art. 46. Divieto di distribuzione di utili

TITOLO 5 – LE CRISI ASSOCIATIVE E LA CESSAZIONE DELL’ADESIONE

- Art. 47. Osservatori
- Art. 48. Commissariamento
- Art. 49. Cessazione dell’adesione di un’Associazione territoriale
- Art. 50. Recesso dal sistema di un’Associazione territoriale
- Art. 51. Esclusione dal sistema di un’Associazione territoriale – cause e procedura

TITOLO 6 – NORME FINALI E TRANSITORIE

- Art. 52. Modifiche allo Statuto
- Art. 53. Scioglimento della Confederazione
- Art. 54. Regolamento della Confartigianato-Imprese
- Art. 55. Entrata in vigore delle norme e regime transitorio
- Art. 56. Rinvio normativo

Statuto della Confartigianato–Imprese

Preambolo

Nel presente Preambolo, che fa parte integrante dello Statuto della Confartigianato-Imprese, sono individuati i principi e gli obiettivi dell'azione del Sistema associativo della Confederazione, che dovranno essere perseguiti ed applicati da ogni suo componente e che sono decisivi nell'interpretazione di questioni etiche o disciplinari derivanti dall'attuazione dello Statuto, dei Regolamenti e del Codice Etico.

1. Confartigianato-Imprese: principi ed obiettivi

1. La Confartigianato-Imprese ha l'obiettivo di essere il riferimento delle imprese e degli imprenditori che si riconoscono nel "fare impresa" incentrato sulla persona dell'imprenditore, sulle sue capacità professionali e gestionali, sulla sua assunzione in proprio della parte principale del lavoro e della stessa conduzione strategica e finanziaria dell'attività. La Confartigianato-Imprese pertanto intende valorizzare appieno questa forma di impresa portatrice di valori peculiari ricchi di contenuti intellettuali, creativi ed estetici, che possono essere riassunti nella definizione di "valore artigiano". Sono principi fondamentali che riconoscono nella persona il centro del processo di sviluppo economico, assicurando, in particolare:

- a) la prevalenza della libera soggettività e della creatività del lavoro,*
- b) l'elasticità e flessibilità produttiva, intesa come capacità intrinseca di un pronto adattamento ai mutamenti quantitativi e qualitativi della domanda,*
- c) la creazione di imprenditorialità,*
- d) la tendenza costante all'ammodernamento tecnologico,*
- e) la capacità di espressione della cultura dei territori,*
- f) la capacità di creare occupazione qualificata, coesione e inclusione sociale.*

2. Il brand della Confartigianato-Imprese è quindi un valore in sé, attorno al quale si caratterizzano la storia e i principi del sistema associativo confederale e si identifica il "saper fare" delle imprese e degli imprenditori.

2. Confartigianato-Imprese: i valori

1. I valori sociali, etici e imprenditoriali promossi dal Sistema Confartigianato-Imprese sono:

- a) il valore del rapporto impresa-persona-famiglia-territorio, in cui si esplica la libertà di iniziativa economica privata enunciata nella Costituzione e declinata nelle peculiarità del sistema imprenditoriale italiano;*
- b) il valore etico e formativo del lavoro, inteso anche come qualificazione delle relazioni all'interno dell'impresa improntate al rispetto, alla sicurezza ed alla collaborazione;*
- c) il valore del sistema e della rete come elemento che trasforma in positivo i territori e produce valore aggiunto economico e sociale, sviluppo locale e proiezione internazionale;*
- d) il valore della solidarietà, come carattere primario della natura associativa.*

3. Confartigianato-Imprese: il valore delle Persone

1. Confartigianato-Imprese considera la Persona e le sue relazioni un elemento fondante della propria identità e attività. Conseguentemente opera per la promozione e la costruzione di una economia e di una società che ne riconoscano la dignità ed il valore.

2. Confartigianato-Imprese favorisce la parità di genere nell'accesso agli incarichi associativi.

4. Confartigianato-Imprese: un Sistema nel Territorio

1. Il Sistema Confartigianato considera un valore prezioso la vicinanza alle imprese e quindi il radicamento nel territorio.

2. La Confederazione è costituita dalle Associazioni territoriali. Il loro perimetro territoriale di intervento è finalizzato a coprire gli spazi di bisogno delle imprese. È in relazione alla configurazione dello Stato e delle Istituzioni, all'utilità per le imprese, al valore sociale della presenza confederale sul territorio ed alla sostenibilità economica delle Associazioni territoriali.

5. Confartigianato-Imprese: un Sistema per la Rappresentanza e i Servizi

1. La Confartigianato-Imprese è un sistema complesso, costituito da parti fornite ognuna di peculiarità frutto di ragioni storiche, geografiche, sociali o funzionali, che generano un insieme completo e flessibile, idoneo quindi a gestire efficacemente l'azione associativa, rappresentando e accompagnando il cambiamento e lo sviluppo continuo delle realtà aziendali, sia con l'individuazione dinamica della politica sindacale, sia con l'offerta sempre aggiornata di servizi a livello locale.

Confartigianato-Imprese crede nel futuro dell'Europa come opportunità per la crescita del nostro benessere, in particolare di quello delle giovani generazioni, e per lo sviluppo economico-sociale. L'Europa è uno snodo strategico per la vita delle imprese e lavorare in una "prospettiva europea" è quindi fondamentale.

2. Scopo del Sistema Confartigianato-Imprese, nel suo complesso e nelle sue singole componenti così come definite dallo Statuto, è di rappresentare, tutelare, assistere e fornire servizi alle imprese ed agli imprenditori associati ed alle loro famiglie.

3. Confartigianato-Imprese rappresenta gli interessi dell'impresa in rapporto agli interessi generali ed al contesto economico e sociale, con il proposito di orientare la decisione pubblica sugli interessi dei soggetti rappresentati tenendo presente le esigenze del sistema nel suo complesso e le condizioni di fatto e di diritto che lo contraddistinguono.

4. Il processo di rappresentanza del Sistema Confartigianato-Imprese, nel complesso e nelle sue singole componenti territoriali, settoriali e funzionali, si svolge attraverso gli interventi nei confronti delle Organizzazioni e delle Istituzioni nazionali, regionali e locali, europee ed internazionali, nonché mediante le azioni di comunicazione.

5. Rappresentanza e Servizi sono integrati perché i servizi offerti sono l'espressione dei valori della Confartigianato-Imprese

6. Il processo di fornitura di servizi alle imprese da parte del Sistema Confartigianato-Imprese si compone dei servizi offerti dalle Associazioni territoriali e locali e, in funzione di sussidiarietà, dai livelli regionali e nazionale.

7. L'obiettivo dei servizi associativi è di favorire la competitività delle imprese, corrispondendo alle loro necessità secondo criteri di massima efficienza. L'erogazione effettiva dei servizi si svolge nei livelli territoriali di prossimità al cliente identificati nei più efficaci in relazione all'obiettivo anzidetto, anche diversi dagli ambiti di rappresentanza.

8. Sono comunque favorite forme di prestazione di servizi a rete, in una logica complessa di integrazione e sussidiarietà, al fine di offrire il servizio con il massimo di apertura e competizione territoriale e settoriale. Sono anche perseguite, al fine di ottenere economie di scala, forme di coordinamento o di rete curate e gestite dal livello nazionale o da quelli individuati e definiti come maggiormente idonei.

TITOLO 1 – IL SISTEMA E I SOCI

Articolo 1

Costituzione, denominazione e ambito di rappresentanza

1. È costituita con sede in Roma **la CONFARTIGIANATO-IMPRESA**, di seguito denominata anche “Confederazione”.
2. La Confartigianato-Imprese è espressione unitaria della rappresentanza degli imprenditori e delle imprese artigiane e micro, piccole, medie, nonché di tutte le forme del lavoro autonomo, indipendente o cooperativo, di tutti i settori della produzione e dei servizi. La rappresentanza della Confederazione si estende alle forme di lavoro parasubordinato ed ai pensionati.
3. Confartigianato-Imprese è un soggetto apartitico, autonomo e indipendente e senza fini di lucro che svolge azione di rappresentanza ed assistenza ai propri associati con l’obiettivo di creare le condizioni e i contesti che consentono all’imprenditore e all’impresa di realizzare i propri scopi.
4. L’azione della Confartigianato-Imprese mira a promuovere la cultura d’impresa, valorizzando le caratteristiche della stessa, per territorio, settore di attività, appartenenza a reti e filiere.

Articolo 2

Il Sistema Confartigianato-Imprese – definizione e peculiarità; logo confederale

1. Confartigianato-Imprese costituisce un sistema associativo composto dalle Associazioni territoriali aderenti, dalle Federazioni regionali, dalla Confederazione nazionale e dalle articolazioni organizzative: Categorie, Movimenti e Organizzazioni a finalità sociale, nonché dagli organismi collaterali di servizio e gli enti strumentali, nei vari livelli e con le diverse funzioni e competenze.
2. L’unità del sistema rappresenta un bene irrinunciabile per ogni sua componente.
3. Le componenti del Sistema Confartigianato-Imprese operano nella condivisione piena dei principi, dei valori, degli scopi e delle azioni, privilegiando il lavoro comune e a rete.
4. Le componenti del Sistema Confederale hanno il diritto ed il dovere di utilizzare la denominazione ed il logo confederale, seguiti dalle indicazioni specifiche relative alla singola struttura. L’uso del logo confederale è disciplinato nel Regolamento della Confartigianato-Imprese.

Articolo 3

Adesione dell’impresa associata

1. L’impresa associata partecipa al Sistema Confartigianato-Imprese per il tramite dell’Associazione territoriale di riferimento, che è soggetto associativo autonomo aderente alla Confederazione.

Articolo 4

Il Sistema Confartigianato-Imprese – regole, scopi e finalità

1. Il Sistema Confartigianato-Imprese è retto dalle regole contenute nello Statuto, nei Regolamenti e nel Codice Etico. Le regole sono patrimonio di tutto il Sistema, che le approva, accetta e condivide attraverso i propri Organi di democrazia rappresentativa. La violazione delle regole costituisce quindi un danno per tutto il Sistema e per le sue singole parti.

2. Al centro del Sistema Confartigianato-Imprese c'è l'impresa. A partire dall'ascolto dei bisogni e delle istanze politiche ed economiche degli imprenditori e delle imprese – come singoli e come ceti produttivo e sociale – l'azione politica, sindacale ed organizzativa del Sistema Confartigianato-Imprese è finalizzata ad accrescere il valore aggiunto dell'impresa, la sua dignità politica, le sue relazioni economiche, associative, sindacali ed istituzionali.

3. L'Europa è per il Sistema Confartigianato-Imprese luogo per l'affermazione degli interessi delle imprese rappresentate.

4. In particolare, gli scopi e le finalità del Sistema Confartigianato-Imprese sono:

a) ascoltare, interpretare e rappresentare, nel suo ruolo di attore sociale del Paese, le istanze del ceto produttivo che si riferisce agli ambiti socio-economici rappresentati;

b) individuare, esprimere, rappresentare e tutelare in ogni campo gli interessi generali degli associati, promuovendone lo sviluppo economico, sociale e tecnico e rappresentandoli nei confronti di qualsiasi Istituzione ed Organizzazione politica, sociale, economica o sindacale, nazionale, europea o internazionale;

c) stipulare contratti e accordi collettivi attinenti alla disciplina dei rapporti di lavoro e agli interessi generali delle imprese e dei soggetti rappresentati;

d) curare la costituzione di specifici organismi aventi lo scopo di sviluppare ogni forma di promozione ed assistenza finanziaria, tecnica, sociale, artistica, a favore delle imprese rappresentate;

e) tutelare ed affermare ad ogni effetto, per mezzo della propria struttura di Sistema – anche attraverso appropriate attività editoriali e divulgative in genere – l'identità e la riconoscibilità propria, quella delle iniziative poste in essere nel perseguimento delle finalità statutarie e quelle del proprio patrimonio organizzativo e conoscitivo;

f) essere, attraverso le Associazioni territoriali, partner delle imprese, sviluppando un circuito virtuoso tra l'organizzazione dei servizi, la tutela delle imprese, il contributo alla ricerca delle opportunità e alla crescita competitiva e l'essere soggetto sociale nel territorio.

Articolo 5

Il Sistema Confartigianato-Imprese – Codice Etico.

1. Il Sistema Confartigianato-Imprese adotta il proprio Codice etico, al quale tutte le sue componenti – persone e strutture – devono conformarsi.

2. L'adesione alla Confederazione implica l'espressa accettazione del Codice Etico.

TITOLO 2 – LE COMPONENTI DEL SISTEMA CONFARTIGIANATO-IMPRESA

Articolo 6

Le Associazioni territoriali aderenti

1. La Confartigianato-Imprese è costituita dalle Associazioni territoriali che ad essa aderiscono ai sensi del presente Statuto, rivestendo il ruolo centrale del Sistema come elemento di base della democrazia associativa confederale; come animatore dello sviluppo economico-sociale locale e come punto di ideazione, progettazione, produzione, gestione ed erogazione dei servizi associativi, con la migliore articolazione che ogni territorio vuole darsi. Le Associazioni territoriali sono titolari dell'azione di rappresentanza politico-economica e sindacale sul territorio, secondo quanto previsto all'articolo 17.

2. Può aderire al Sistema Confartigianato-Imprese una sola Associazione per ambito territoriale.

3. L'autonomia della singola Associazione territoriale è uno dei principi fondamentali del Sistema Confartigianato-Imprese. L'autonomia si esprime in modo pieno e fecondo se si sviluppa nell'ambito del sistema, con l'osservanza delle regole comuni costituite da Statuto, Regolamenti e Codice Etico. Tutte le Associazioni territoriali propongono e gestiscono le proprie attività nel rispetto della propria autonomia, che deve essere compatibile con la stabilità delle Associazioni stesse e con l'interesse generale. Le Associazioni si impegnano in una gestione sana, trasparente e coerente con la propria *mission* e con le regole comuni.

Articolo 7

Gli ambiti territoriali delle Associazioni aderenti

1. L'ambito territoriale delle Associazioni aderenti è definito in attuazione dell'obiettivo del Sistema Confartigianato-Imprese di ottimizzare l'azione di rappresentanza e servizio nel perseguimento delle finalità associative ed in relazione al contesto economico e sociale, nonché di considerare sempre al centro di ogni azione l'impresa associata, le sue necessità e le sue relazioni territoriali, sociali ed economiche, modulando l'offerta associativa su di esse.

2. Gli ambiti territoriali delle Associazioni sono individuati dagli Organi competenti delle Associazioni interessate, deliberati dalle Federazioni regionali di riferimento a seguito di un esame congiunto tra tutte le parti coinvolte ed approvati dalla Giunta esecutiva nazionale.

3. In attesa o in assenza di diversa definizione ai sensi dei commi precedenti l'ambito territoriale delle Associazioni coincide con quello della provincia o, se esistente, della Città metropolitana.

4. Nel caso di territori ove non esistano Associazioni aderenti, le Federazioni Regionali hanno il compito di promuovere la costituzione di un'Associazione territoriale, o comunque di assicurare la rappresentanza confederale mediante la promozione di forme di accorpamento o stabile collaborazione tra strutture esistenti ed operanti in ambiti territoriali limitrofi, qualora il numero delle imprese o le condizioni di fatto non assicurino la forza di una Associazione autonoma.

5. I criteri per il ridisegno del sistema territoriale confederale disposto dal presente articolo sono definiti nel Regolamento determinando parametri omogenei per tutto il Sistema Confartigianato-Imprese.

6. Le aggregazioni sono valorizzate attraverso forme di premialità definite nel Regolamento.

7. Sono consentite le forme di accorpamento o fusione di Federazioni regionali, previa deliberazione dei rispettivi organi decisionali ed approvazione della Giunta esecutiva nazionale.

Articolo 8

Ambiti territoriali – Norma transitoria

1. Le disposizioni di cui all'articolo 6, comma 2 (possibilità di una sola Associazione per ambito territoriale) si applicano anche alle situazioni esistenti alla data di approvazione del presente Statuto. Tali situazioni devono essere adeguate entro il termine stabilito nel Regolamento, mediante l'unificazione delle strutture. La mancata osservanza delle sindacate prescrizioni comporta l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 11, comma 4.

2. Fino al termine indicato nel comma 1 ed in deroga temporanea a quanto disposto dall'articolo 29, in ogni caso la rappresentanza dell'ambito territoriale ai fini dell'espressione dei voti assembleari è comunque unica e deve risultare da esplicite intese. In assenza di accordo, i voti complessivamente calcolati per l'ambito territoriale di riferimento delle

Associazioni saranno attribuiti alle stesse in proporzione al numero degli iscritti paganti il contributo di sistema. Ogni Associazione avrà comunque diritto ad almeno un voto. Nel caso in cui all'ambito territoriale così come sopra definito sia riferibile un solo voto assembleare, lo stesso verrà attribuito all'Associazione con il maggior numero di iscritti paganti il contributo di sistema.

Articolo 9

L'Associazione territoriale – Procedura di adesione

1. L'Associazione che fa domanda di aderire alla Confederazione deve corredare la domanda stessa di copia del proprio Atto costitutivo e Statuto, nonché dell'eventuale regolamento; dell'elenco degli associati; della composizione degli Organi direttivi e dell'ultimo bilancio approvato.

2. Sull'ammissione delibera la Giunta Esecutiva, subordinatamente al parere obbligatorio e vincolante della Federazione Regionale competente per territorio, da esprimersi entro 60 giorni dal ricevimento della domanda. Trascorso inutilmente il termine anzidetto il parere si presume favorevole.

3. L'Associazione deve adottare entro tre mesi dall'adesione le modifiche alle proprie norme statutarie e regolamentari necessarie per conformarsi ai principi ed alle regole del presente Statuto, del Regolamento della Confartigianato-Imprese, del Regolamento delle Categorie, del Codice Etico ed alle loro modifiche. In caso di mancata osservanza dell'obbligo anzidetto si applica la previsione sanzionatoria di cui all'articolo 11, comma 4.

4. Nel caso di richiesta di adesione di una nuova Associazione in un ambito territoriale ove è già operante una Associazione aderente alla Confartigianato, la Confederazione, d'intesa con la Federazione Regionale e sentita l'Associazione già operante, promuoverà la creazione di un'unica Associazione.

Articolo 10

L'Associazione territoriale – Casi particolari di adesione

1. La Federazione regionale può, al fine di facilitare l'avvicinamento e l'ingresso nel Sistema Confartigianato-Imprese di nuove Associazioni già operanti all'esterno dello stesso, accordare ad esse un'adesione temporanea di livello regionale, con l'obiettivo di consentire, in un termine definito e comunque al massimo annuale: o la costituzione di un'unica associazione, o la messa in atto di forme di accorpamento o di stabile collaborazione con strutture esistenti. Tale adesione temporanea non ha effetto sulla composizione degli organismi confederali regionali o nazionali, mentre costituisce titolo per la partecipazione alle attività di sistema e per l'utilizzo del logo confederale.

2. Nei casi di cui al comma precedente, o nei casi di Associazioni in cui alla data di approvazione del presente Statuto l'adesione dell'impresa sia realizzata per il tramite di strutture sub provinciali, all'Associazione aderente alla Confederazione è attribuita l'esclusiva competenza dell'azione politico-sindacale di rappresentanza delle imprese.

3. Nel caso previsto al comma precedente, le imprese dovranno in ogni caso, in un termine fissato dalla Giunta Esecutiva, essere associate all'Associazione territoriale aderente alla Confederazione.

Articolo 11

L'Associazione territoriale – Requisiti di struttura

1. Le Associazioni territoriali devono avere i seguenti requisiti:

- a) Statuto approvato dagli Organi associativi;
- b) Organi associativi eletti con metodo democratico e con mandati del Presidente e dei Vice Presidenti a scadenza certa e conforme allo Statuto confederale;
- c) Segretario con rapporto di lavoro stabile con l'Associazione o strutture collegate, avente i requisiti personali e professionali previsti dallo Statuto e dal Regolamento;
- d) bilancio preventivo e consuntivo approvati dagli Organi a ciò preposti a termini dello Statuto dell'Associazione;
- e) sede dedicata.

2. L'Associazione deve avere una adeguata rappresentatività, secondo l'articolo 12.

3. Le disposizioni del presente articolo non sono derogabili dagli Statuti delle Associazioni, nei quali devono essere espressamente richiamate.

4. La mancata applicazione delle norme di cui al comma 1 del presente articolo è motivo di promozione delle procedure di esclusione dal Sistema Confartigianato-Imprese. In alternativa la Giunta esecutiva può stabilire sanzioni adeguate, per la durata necessaria a garantire l'ottemperanza alle norme, disponendo la limitazione dei diritti di elettorato passivo fino ad un anno e/o irrogando sanzioni pecuniarie all'Associazione inadempiente in misura non inferiore al 10% e non superiore al 50% dell'ammontare annuo dei contributi di sistema. In caso di persistenza nel comportamento sanzionato, vengono avviate le procedure di esclusione dal Sistema Confartigianato-Imprese.

5. Valgono comunque le norme in materia di rappresentatività e di obblighi associativi di cui agli articoli 12, 13 e 14.

Articolo 12

L'Associazione territoriale – Rappresentatività

1. La rappresentatività minima delle Associazioni è fissata nel Regolamento, fatta salva la possibilità di diversa determinazione della Giunta per situazioni particolari, secondo quanto stabilito nel Regolamento.

2. La Federazione regionale propone alle Associazioni che si trovano in condizione di insufficiente rappresentatività soluzioni concrete per l'accorpamento delle strutture associative esistenti. Su tali soluzioni si attiva un processo di condivisione e negoziazione da parte dei soggetti interessati, in tempi rapidi e certi, stabiliti dalla Federazione regionale.

3. Qualora l'Associazione con insufficiente rappresentatività non accolga, nei termini che saranno fissati dalla Federazione regionale, le soluzioni di accorpamento e di ottimizzazione che gli vengano formalmente proposte, si applica la previsione sanzionatoria di cui all'articolo 11, comma 4. In sede di prima applicazione, le situazioni esistenti alla data di approvazione dello Statuto devono essere adeguate entro il termine stabilito nel Regolamento.

Articolo 13

L'Associazione territoriale – Gli obblighi associativi

1. L'adesione al Sistema Confartigianato-Imprese comporta per le Associazioni di ogni ordine e grado, l'adempimento ai corrispondenti obblighi associativi, di seguito elencati:

- a) osservare il presente Statuto, il Regolamento della Confartigianato-Imprese, il Regolamento delle Categorie, il Codice Etico, nonché tutte le deliberazioni e le direttive adottate dagli Organi confederali;

- b) assicurare la contribuzione economica al sistema confederale, nazionale e regionale, secondo quanto previsto dallo Statuto;
 - c) inviare tempestivamente alla Confederazione ogni modifica apportata allo Statuto ed al Regolamento e, nonché a cadenza annuale, l'aggiornamento della composizione degli Organi direttivi ed il numero degli associati;
 - d) inviare alla Confederazione, entro il 30 settembre di ogni anno, i propri bilanci e quelli degli enti componenti il suo sistema territoriale, al fine di favorire trasparenza ed efficienza, nell'interesse delle imprese rappresentate e del Sistema associativo della Confartigianato-Imprese, accettando nelle forme e con gli strumenti ritenuti più opportuni, richieste di approfondimento e attività di *auditing* da parte della Confederazione;
 - e) partecipazione alla Federazione regionale, che è diritto e dovere direttamente connessi con l'adesione alla Confartigianato-Imprese;
 - f) corrispondere, conseguentemente, alla Federazione regionale il contributo associativo integrativo da questa eventualmente deliberato;
 - g) partecipare alla campagna confederale di tesseramento approvata ogni anno dalla Giunta Esecutiva, ivi compresa la distribuzione della tessera di appartenenza alla Confartigianato-Imprese a tutte le imprese associate. Sono fatte salve le specificità linguistiche.
2. Per la mancata osservanza degli obblighi associativi si applica la previsione sanzionatoria di cui all'articolo 11, comma 4.

Articolo 14

L'Associazione territoriale – Gli obblighi associativi – Il contributo confederale

1. Ogni impresa associata è tenuta al versamento al Sistema della Confartigianato-Imprese di un contributo nella misura stabilita dall'Assemblea confederale.
2. Tale contributo è destinato, con le diverse quote stabilite dall'Assemblea della Confederazione, alle Associazioni territoriali, alle Federazioni regionali ed alla Confederazione Nazionale.
3. L'Associazione aderente ha l'obbligo di assicurare il versamento, da parte di tutti i propri associati, del contributo confederale comprese le eventuali quote integrative, nella misura e nei modi deliberati dagli Organi statutariamente competenti.
4. L'Associazione aderente deve quindi provvedere entro il 31 dicembre di ogni anno all'abbinamento del socio a favore della Confederazione secondo la convenzione attualmente stipulata con l'INPS e le sue modificazioni oppure, nel caso di soci non abbinabili, provvedere nel medesimo termine al versamento del contributo di sistema degli stessi inviandone l'elenco nominativo alla Confederazione.
5. La mancata osservanza degli obblighi previsti al presente articolo dà luogo all'applicazione della previsione sanzionatoria di cui all'articolo 11, comma 4.
6. Per il ripristino pieno dei diritti l'Associazione assicurerà il regolare pagamento del pregresso.

Articolo 15

La Federazione regionale – Natura e ruolo nel Sistema

1. Le Federazioni Regionali sono l'espressione unitaria della rappresentanza e dell'azione in sede regionale delle Associazioni territoriali aderenti e del Sistema Confartigianato-Imprese. Sono organismi associativi autonomi, costituiti a livello regionale, o interregionale ai sensi

dell'articolo 7 comma 7, dalle Associazioni territoriali, dotati di proprio Statuto e degli organi da questo previsti.

2. Le Federazioni regionali, le Associazioni territoriali che le costituiscono e le altre parti del Sistema Confederale compongono il Sistema associativo regionale della Confartigianato-Imprese.

3. Le Federazioni regionali hanno la competenza generale di promuovere e stimolare azioni in risposta ai bisogni delle imprese sul territorio, sulla base di una programmazione condivisa con le Associazioni territoriali fondata sul principio di sussidiarietà, garantendone il coordinamento. In particolare, secondo quanto previsto dallo Statuto e dal Regolamento, mediante: la migliore definizione degli ambiti territoriali delle Associazioni con l'obiettivo di razionalizzare e ottimizzare le strutture a copertura dell'offerta associativa sul territorio; le attività volte alla costituzione dei livelli associativi nelle aree Metropolitane; l'intervento nelle crisi associative.

4. Alle Federazioni Regionali compete, in accordo con le Associazioni territoriali e nel rispetto degli indirizzi stabiliti dagli Organi confederali, la definizione e la stipula degli accordi interconfederali regionali e dei contratti collettivi regionali di categoria, nonché l'elaborazione e l'attuazione delle politiche di competenza regionale.

5. Alle Federazioni regionali sono delegati i compiti specifici volti ad assicurare il rispetto, da parte delle Associazioni territoriali, dello Statuto, dei Regolamenti e del Codice Etico, secondo le norme ivi previste. Hanno altresì la facoltà di richiedere l'invio di osservatori, il commissariamento o l'esclusione di una struttura, oltre a fornire i prescritti pareri su richiesta della Confederazione.

6. Le Federazioni regionali svolgono altresì gli altri compiti previsti dallo Statuto o dai Regolamenti, nonché le funzioni che siano ad esse attribuite o delegate dagli Organi confederali che ne assicurano, se necessario, il sostegno.

Articolo 16

La Federazione regionale – Requisiti ed obblighi

1. Le Federazioni regionali devono avere i seguenti requisiti:

a) Statuto approvato dagli Organi associativi;

b) Organi associativi eletti con metodo democratico e con mandati del Presidente e dei Vice Presidenti a scadenza certa e conforme allo Statuto confederale;

c) Segretario con rapporto di lavoro stabile con la Federazione o strutture collegate, avente i requisiti personali e professionali previsti dallo Statuto e dal Regolamento;

d) bilancio preventivo e consuntivo approvati dagli Organi a ciò preposti a termini dello Statuto della Federazione;

e) sede dedicata e struttura tecnica adeguata allo svolgimento dei compiti previsti dal presente Statuto.

2. Le Federazioni annualmente devono inviare alla Confederazione i propri bilanci e quelli degli enti componenti il sistema regionale, nell'interesse delle imprese rappresentate e del Sistema associativo della Confartigianato-Imprese, accettando nelle forme e con gli strumenti ritenuti più opportuni, richieste di approfondimento e attività di *auditing*.

3. Le Federazioni devono inviare alla Confederazione ogni modifica apportata allo Statuto e al Regolamento.

4. Le Associazioni territoriali, ove stabilito, devono assicurare alle Federazioni regionali un adeguato finanziamento integrativo rispetto alla quota di sistema confederale.

Articolo 17

La Confederazione Nazionale – natura e ruolo nel Sistema

1. La Confederazione è il livello nazionale del Sistema Confartigianato-Imprese, rappresenta e tutela in via generale le imprese associate al Sistema medesimo, in particolare attraverso la propria presenza e il proprio intervento nei confronti del Governo, del Parlamento nonché dei diversi Enti, Istituzioni e Organizzazioni nazionali, europei ed internazionali, con i quali mantiene relazioni o nei quali ha titolo ad esprimere propri rappresentanti.

2. La Confederazione Nazionale ha il compito di conferire alle singole componenti, ed al Sistema nel suo complesso, valore identitario e integrazione attraverso la capacità di coordinamento, regolazione e garanzia, oltre che di rappresentanza e *lobby*.

3. Ha la titolarità della generale rappresentanza politico-economica e sindacale sulle questioni istituzionali di livello nazionale, europeo ed internazionale. Le strutture organizzative ad essa aderenti sono titolari di detta rappresentanza sul territorio.

4. In particolare, la Confederazione Nazionale ha il compito di:

a) coordinare in via generale l'azione del Sistema Confartigianato-Imprese;

b) coordinare, secondo il principio di sussidiarietà, azioni di sistema per quanto riguarda la fornitura di servizi, la realizzazione di progetti, eventi o manifestazioni, la costruzione di azioni di rappresentanza comuni e ogni altra attività volta al migliore raggiungimento degli scopi del Sistema Confartigianato-Imprese;

c) valorizzare e promuovere lo scambio di buone pratiche, favorendo la messa a sistema delle medesime;

d) stipulare contratti e accordi collettivi attinenti alla disciplina dei rapporti di lavoro;

e) definire i criteri per la risoluzione dei problemi sindacali, in piena collaborazione con le componenti del Sistema Confartigianato-Imprese, territoriali, regionali o di categoria interessate e competenti, che dovranno necessariamente coordinarsi con la Confederazione in relazione a qualsiasi questione sindacale prima di procedere alla relativa trattativa e alla stipulazione di accordi, nonché attenersi alle direttive stabilite dalla Confederazione per garantire la necessaria coerenza ed omogeneità all'azione sindacale;

f) promuovere e favorire accordie attività di carattere nazionale per il regolamento dei rapporti economici collettivi riguardanti le categorie rappresentate, nonché le intese con le altre categorie economiche, ai fini del potenziamento della produzione e del suo collocamento all'interno e all'estero;

g) assicurare la ripartizione delle risorse comuni fra i diversi livelli che compongono il sistema confederale, avendo riguardo a temperare i diritti di ciascuno di essi con le esigenze di solidarietà e gli obiettivi del sistema stesso;

h) garantire da parte delle componenti del Sistema Confartigianato-Imprese il rispetto delle regole, applicare le sanzioni previste dallo Statuto per la violazione delle stesse, nonché svolgere opera di armonizzazione delle differenti istanze e di composizione delle controversie tra le componenti del Sistema.

5. Per quanto attiene alla funzione di contrattazione collettiva di cui al comma 4, lettera d), si stabilisce che:

- a) la stipulazione di contratti e accordi collettivi nazionali di carattere generale spetta alla Confederazione che vi provvede, previa consultazione dei livelli del sistema interessati;
- b) la stipulazione di contratti e accordi che interessano un singolo settore o una singola categoria aventi particolari caratteristiche è di competenza della Federazione di Categoria Nazionale interessata; detti contratti e accordi sono negoziati con l'assistenza dei competenti uffici confederali e firmati congiuntamente alla Confederazione;
- c) il sistema confederale non riconosce validità ad accordi e contratti nazionali stipulati senza la partecipazione della Confederazione nelle modalità di cui al punto b);
- d) la stipulazione di eventuali contratti o accordi integrativi territoriali – nel rispetto delle linee guida e delle procedure definite dalla Confederazione – è demandata alle corrispondenti Federazioni Regionali e/o Associazioni Territoriali. Il sistema confederale non riconosce validità ad accordi e contratti stipulati in contrasto con le linee guida e le procedure definite. I contratti o accordi integrativi concernenti singoli settori o categorie sono negoziati e firmati congiuntamente dal Sindacato regionale e/o territoriale del settore o della categoria interessata e dalla Federazione Regionale e/o Associazione Territoriale competente, nonché, in ogni caso, ratificati dalla Confederazione.

Articolo 18

Le Articolazioni Organizzative del Sistema Confartigianato-Imprese

1. Le articolazioni organizzative sono, nell'ambito del Sistema Confartigianato-Imprese, strutture con obiettivi specifici e settoriali, con il compito di completare l'azione di rappresentanza e servizio svolta dal Sistema nel suo complesso.

Articolo 19

Le Articolazioni Organizzative – Organizzazioni di Categoria

1. Confartigianato-Imprese articola la sua azione rispetto alle specificità settoriali delle imprese attraverso le Organizzazioni di Categoria, che hanno il compito specifico di meglio tutelare gli interessi delle categorie/settori/filiere rappresentate, promuovendone la crescita della competitività e del ruolo economico, consapevoli della necessità di adattare le modalità della propria presenza organizzata alla continua evoluzione del contesto. Nelle modalità previste dal Regolamento, operano in sinergia con tutte le altre articolazioni del sistema, nel quadro delle politiche sindacali e degli indirizzi strategici indicati dagli organi confederali.

2. Le imprese associate dovranno essere inquadrare a livello territoriale in raggruppamenti costituiti nell'ambito delle Associazioni territoriali, tenendo anche conto delle peculiarità dell'ambito territoriale di appartenenza.

3. È istituita la Consulta dei Presidenti delle Federazioni Nazionali di Categoria con il compito di favorire l'integrazione delle attività con gli altri ambiti del sistema Confartigianato-Imprese e di formulare su argomenti di particolare rilevanza comune, proposte e progetti.

4. Con apposito regolamento, su proposta della Giunta esecutiva, l'Assemblea Confederale stabilisce l'impostazione e lo schema delle articolazioni di categoria/settore, le condizioni di eleggibilità alle cariche, i criteri di rappresentatività, le regole di funzionamento degli organi e le competenze degli stessi.

Articolo 20

Le Articolazioni Organizzative – I Movimenti

1. Il Movimento "Donne Impresa" ed il Movimento "Giovani Imprenditori", sono articolazioni organizzative del Sistema Confartigianato-Imprese finalizzate a promuovere obiettivi di

carattere sociale e a tutelare gli specifici interessi, coerentemente con gli indirizzi della politica confederale.

Articolo 21

Le Articolazioni Organizzative – Le Organizzazioni di carattere sociale e gli altri Enti operanti in materia

1. L'Associazione Nazionale degli Anziani e Pensionati (ANAP) è una articolazione organizzativa autonoma costituita all'interno della Confartigianato-Imprese che si propone di rappresentare, assistere e tutelare gli anziani ed i pensionati su tutti i problemi connessi alla loro condizione. La misura della quota di sistema dell'ANAP e la sua ripartizione viene fissata in accordo con l'ANAP stessa a livello nazionale e locale.
2. L'INAPA – Istituto nazionale di assistenza e di patronato per l'artigianato, legalmente riconosciuto e promosso dalla Confartigianato-Imprese, opera per l'assistenza agli artigiani e a tutti i lavoratori secondo il proprio statuto autonomo, approvato dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
3. Il CAAF – Centro autorizzato di assistenza fiscale Confartigianato Pensionati e Dipendenti S.r.l. eroga servizi ai cittadini nel contesto dei servizi alla persona forniti dal Sistema Confartigianato-Imprese.
4. Nell'ambito delle attività con finalità sociale, la Confartigianato-Imprese opera anche attraverso la Fondazione Manlio e Maria Letizia Germozzi Onlus e l'A.N.Co.S. – Associazione Nazionale Comunità Sociali e Sportive.
5. Confartigianato Persone è lo strumento deputato al coordinamento delle attività di carattere sociale promosse dal Sistema Confartigianato-Imprese, ed opera nell'ampia prospettiva di attenzione del Sistema confederale alla persona ed alle sue relazioni, per la promozione e la costruzione di una economia e di una società che ne riconoscano la dignità ed il valore.

Articolo 22

Le Persone nel Sistema della Confartigianato-Imprese

1. L'azione di rappresentanza e servizio del sistema associativo della Confartigianato-Imprese, nel suo complesso e nelle sue singole componenti, si fonda sulla partecipazione, sull'impegno e sulla responsabilità delle persone nei diversi e specifici ruoli di rappresentanza politica e di gestione manageriale e di servizio, per i quali con lealtà, etica e trasparenza sono perseguiti costantemente l'integrazione, il coordinamento e la complementarietà di azione.
2. In particolare, vengono espressi come valori tipici del Sistema Confartigianato-Imprese la distinzione, la complementarità e l'integrazione delle figure dei Dirigenti associativi, elettivi e manageriali.
3. Tutti i soggetti chiamati a rappresentare il Sistema confederale ad ogni livello in organismi esterni devono agire in conformità alle indicazioni, agli orientamenti ed alle direttive degli organi associativi ai livelli competenti.

Articolo 23

Le Persone – Durata delle cariche

1. Tutte le cariche sociali confederali di natura elettiva, i Presidenti dei Gruppi di Settore/Mestiere e delle Organizzazioni Nazionali di categoria, del Movimento "Donne

Impresa” e delle Organizzazioni a finalità sociale, hanno la durata di un quadriennio e possono essere confermate per un solo ulteriore quadriennio consecutivo.

2. Il limite di cui al comma 1 si applica alle cariche dei Presidenti e ai Vice Presidenti delle Associazioni territoriali aderenti e delle Federazioni regionali; può essere superato sulla base di una riconosciuta situazione di straordinarietà per un solo ulteriore mandato consecutivo con deliberazione degli organi elettivi delle predette strutture a maggioranza dei due terzi degli aventi diritto.

3. Le cariche riguardanti il Movimento “Giovani Imprenditori” hanno la durata di un quadriennio e non possono essere rinnovate.

4. Nel caso di sostituzione di componenti di organi nel corso del loro mandato, il nuovo mandato non viene computato quando abbia una durata inferiore alla metà del tempo previsto per un mandato intero.

5. Sono dichiarati decaduti i componenti degli Organi confederali che non partecipano alle riunioni dei medesimi per tre volte consecutive senza giustificato motivo.

Articolo 24

Le Persone – requisiti e competenze

1. Nell’interesse delle imprese e del sistema associativo, le persone preposte a incarichi dirigenziali ad ogni livello si impegnano ad acquisire ed accrescere le proprie competenze con la formazione continua.

2. Per l'elezione alle cariche confederali elettive – ad eccezione del Collegio dei Revisori dei Conti e del Collegio dei Probi Viri – è necessario possedere i seguenti requisiti:

a) appartenere ad una delle categorie di cui all’art.1 dello Statuto;

b) risultare associato ed in regola con il versamento del contributo di sistema;

c) aver ricoperto, per almeno quattro anni, incarichi dirigenziali nelle strutture territoriali, regionali o di categoria.

3. I componenti degli Organi confederali decadono automaticamente dalla carica ricoperta nel caso di perdita anche di uno solo dei requisiti previsti al precedente comma. Il Presidente Confederale rimane comunque in carica fino al termine naturale del mandato in corso.

4. Al fine di valorizzare e far crescere le competenze professionali ed assicurare omogeneità di azione al sistema Confartigianato-Imprese, per poter assumere l’incarico di Segretario di un’Associazione territoriale, di una Federazione regionale o della Confederazione Nazionale è necessario il possesso di requisiti personali e professionali.

5 Nel Regolamento della Confartigianato-Imprese sono definiti i requisiti personali e professionali necessari, nonché è fissata la procedura di iscrizione, revisione e cancellazione al relativo elenco.

Articolo 25

Le Persone – Incompatibilità

1. La carica di Presidente della Confartigianato-Imprese è incompatibile con quelle di Presidente di Associazione territoriale, di Federazione Regionale e con ogni altra carica associativa a livello nazionale, regionale o territoriale, di categoria, Movimento o Organizzazione a carattere sociale. Pertanto il Presidente dovrà dimettersi da tali cariche entro tre mesi dalla sua elezione, a pena di decadenza.

2. Le cariche di Presidente, Vice Presidente e Segretario della Confartigianato-Imprese, delle Associazioni territoriali, delle Federazioni Regionali, delle Organizzazioni di Categoria, dei Movimenti, delle Organizzazioni a finalità sociale sono incompatibili con cariche istituzionali, così come definite dal Regolamento, con incarichi di rappresentanza in partiti o movimenti politici e in Organizzazioni di rappresentanza con base associativa e finalità in contrasto con le basi associative e le finalità di Confartigianato-Imprese.

3. Eventuali deroghe, qualsiasi sia il livello territoriale o l'Organizzazione interessata, dovranno essere richieste alla Giunta Esecutiva Nazionale e dalla stessa deliberate.

4. Gli Statuti delle Associazioni territoriali e delle Federazioni regionali dovranno espressamente recepire le norme di cui al presente articolo.

TITOLO 3 – GLI ORGANI DI CONFARTIGIANATO-IMPRESA

Articolo 26

Gli Organi della Confartigianato-Imprese

Gli Organi della Confartigianato-Imprese sono:

- a) Assemblea;
- b) Giunta esecutiva;
- c) Presidente;
- d) Segretario Generale;
- e) Collegio dei Revisori dei conti;
- f) Collegio dei Probiviri.

Articolo 27

Assemblea – competenze generali

1. L'Assemblea ha il compito di eleggere gli Organi della Confederazione; di approvarne i bilanci, preventivo e consuntivo, per ogni esercizio; di fissare i principi e le regole di appartenenza e funzionamento del Sistema confederale, nonché di individuarne le linee della politica generale, sindacale e programmatica.

2. In particolare sono di competenza dell'Assemblea:

- a) l'esame dei problemi di carattere generale riguardanti l'azione del Sistema Confederale, nonché la determinazione delle relative direttive;
- b) l'elezione delle cariche sociali;
- c) l'esame e l'approvazione, per ogni esercizio, dei bilanci preventivo e consuntivo e delle rispettive relazioni;
- d) la determinazione del contributo dovuto dalle imprese associate al Sistema Confederale e le sue variazioni, da fissarsi di norma contestualmente all'approvazione del bilancio preventivo, stabilendone la quota spettante alla Confederazione Nazionale, alle Federazioni regionali ed alle Associazioni territoriali;
- e) l'approvazione dello Statuto confederale, del Codice Etico e delle relative modifiche;
- f) l'approvazione del Regolamento delle Categorie proposto dalla Giunta Esecutiva;
- g) lo scioglimento della Confederazione e la nomina dei liquidatori.

Articolo 28
Assemblea – competenze elettive

1. L'Assemblea ha il compito di eleggere:
 - a) il Presidente;
 - b) 3 Vice Presidenti, di cui uno con funzioni di Vicario, su proposta del Presidente;
 - c) 20 componenti la Giunta Esecutiva, su proposta del Presidente;
 - d) 5 componenti il Collegio dei Revisori dei Conti, dei quali 3 effettivi, designandone il Presidente;
 - e) 5 componenti il Collegio dei Probiviri, dei quali 3 effettivi, designandone il Presidente;
2. Per l'elezione del Presidente è richiesta la maggioranza dei voti previsti per le prime due votazioni e la maggioranza dei voti presenti per le successive. Per l'elezione delle altre cariche è richiesta la maggioranza dei voti presenti.

Articolo 29
Assemblea – costituzione e composizione

1. L'Assemblea è costituita dai Presidenti e dai delegati delle Associazioni aderenti, nonché dal Presidente dell'ANAP nazionale.
2. Ogni Associazione aderente ha diritto ad un voto più un voto ogni 1.000 associati, che risultino iscritti e paganti il contributo di sistema, e frazioni superiori a 500, avendo come riferimento i dati al 31 dicembre dell'anno precedente. Il Presidente dell'ANAP nazionale ha diritto ad un voto.
3. Il Regolamento stabilisce le modalità per la partecipazione e la delega.
4. All'Assemblea partecipano, senza diritto di voto, salvo che ad essi il voto non competeva quali Presidenti o delegati delle Associazioni aderenti, i componenti degli Organi della Confartigianato-Imprese, nonché i Presidenti delle Organizzazioni Nazionali di Categoria, dei Movimenti e delle Organizzazioni a finalità sociale. All'Assemblea partecipano a titolo consultivo i Segretari delle Associazioni aderenti, delle Federazioni Regionali e dell'ANAP nazionale.
5. La delega in caso di impedimento del Presidente e l'attribuzione del diritto di voto possono essere conferite ad altro Dirigente della stessa Associazione, di altra Associazione aderente o di Organo confederale. Più Associazioni possono indicare come avente diritto al voto o delegare al voto la stessa persona, tenendo presente che ciascuno non potrà cumulare più di tre voti, compreso quello, o quelli, della propria Associazione.
6. L'Assemblea è convocata almeno due volte all'anno dal Presidente della Confartigianato-Imprese su delibera della Giunta Esecutiva, con avviso spedito mediante strumento che ne provi la ricezione, almeno 15 giorni prima della data fissata, con indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione e delle materie da trattare.
7. L'Assemblea è validamente costituita quando sia presente la maggioranza dei voti previsti. Trascorsa un'ora da quella fissata nell'avviso di convocazione, l'Assemblea è validamente costituita quando sia presente un terzo dei voti previsti, fatti salvi i casi nei quali è richiesto uno specifico *quorum*, con riferimento alla natura della decisione.

Articolo 30
Assemblea – norme procedurali

1. L'Assemblea è presieduta dal Presidente della Confartigianato-Imprese o, in caso di suo impedimento, dal Vice Presidente Vicario.

2. Il Presidente nomina il Segretario dell'Assemblea.
3. L'Assemblea, all'inizio della seduta e su proposta del Presidente, conferisce a due dei suoi componenti il compito di verificare la regolarità delle votazioni e dello svolgimento della seduta.
4. Le deliberazioni dell'Assemblea sono immediatamente esecutive e risultano dal testo approvato. Lo svolgimento della riunione risulta da verbale sintetico, sottoscritto dal Presidente, dal Segretario dell'Assemblea e dai due componenti della stessa nominati ai sensi del comma precedente.
5. Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza dei voti presenti, fatti salvi i casi diversamente regolati dallo Statuto.
6. Le votazioni si svolgono in forma palese salvo che per la elezione delle cariche sociali che ha luogo per scrutinio segreto, a meno che l'Assemblea non decida all'unanimità di provvedervi diversamente.

Articolo 31

Giunta esecutiva – competenze

1. La Giunta Esecutiva è l'organo di governo del Sistema Confartigianato-Imprese, cui spetta l'individuazione degli obiettivi e delle linee di azione per rendere effettivo da parte del Sistema confederale il processo politico, sindacale ed organizzativo di raggiungimento degli scopi della Confartigianato-Imprese.
2. La Giunta Esecutiva, in particolare:
 - a) coadiuva le componenti del Sistema Confartigianato-Imprese nello svolgimento della loro attività, al fine di dare un armonico indirizzo all'azione della Confederazione;
 - b) provvede, anche a mezzo di speciali enti, alla impostazione dei servizi e delle iniziative utili per il migliore conseguimento dei fini statutari;
 - c) assume le decisioni inerenti alla straordinaria amministrazione della Confartigianato-Imprese;
 - d) propone all'Assemblea i bilanci preventivo e consuntivo, di norma rispettivamente entro il 30 novembre ed entro il 30 giugno di ogni anno sociale;
 - e) approva il Regolamento della Confartigianato-Imprese e le relative modifiche, con la maggioranza dei due terzi dei suoi componenti;
 - f) propone all'Assemblea l'approvazione del Regolamento delle Categorie e delle sue modifiche;
 - g) delibera in ordine all'adesione ed all'esclusione delle Associazioni aderenti, nonché in ordine al Commissariamento delle strutture; stabilisce le sanzioni da irrogare alle Associazioni;
 - h) designa i rappresentanti della Confederazione presso Enti, Amministrazioni ed Istituzioni;
 - i) dispone l'apertura all'estero di sedi di rappresentanza della Confartigianato-Imprese, fatta salva l'autonomia in merito delle Associazioni territoriali e delle Federazioni regionali;
 - l) delibera la data di convocazione dell'Assemblea e ne stabilisce l'ordine del giorno;

m) nomina e revoca il Segretario Generale ed all'occorrenza il Vice Segretario Generale: il primo su proposta del Presidente ed il secondo su proposta del Presidente d'intesa con il Segretario Generale;

n) nomina il Collegio dei Saggi;

o) nomina, su proposta del Presidente della Confartigianato-Imprese, 21 membri del Consiglio di Amministrazione dell'INAPA tra gli appartenenti al sistema confederale.

3. In caso di urgenza il Presidente provvede ai compiti della Giunta Esecutiva presentando per la necessaria ratifica le proprie decisioni nella prima riunione successiva

Articolo 32

Giunta esecutiva – composizione

1. La Giunta Esecutiva è composta da:

a) Presidente confederale;

b) Vice Presidenti confederali;

c) Presidenti delle Federazioni Regionali e delle Province autonome di Trento e Bolzano;

e) 20 membri eletti dall'Assemblea su proposta del Presidente;

f) Presidente dell'ANAP;

g) Presidente dell'INAPA;

h) Presidente del Movimento Donne Impresa;

i) Presidente del Movimento Giovani Imprenditori.

2. Le vacanze che eventualmente si verificassero in seno alla Giunta Esecutiva durante il quadriennio della sua costituzione verranno integrate per cooptazione, con delibera della Giunta esecutiva adottata su proposta del Presidente.

3. Alla Giunta Esecutiva partecipano a titolo consultivo i Segretari delle Federazioni Regionali e delle Associazioni provinciali di Trento e Bolzano.

4. Il Presidente può invitare a partecipare alle riunioni della Giunta esecutiva, senza diritto di voto, i rappresentanti di Confartigianato-Imprese in enti e istituzioni esterne di particolare rilievo politico ed associativo.

Articolo 33

Giunta esecutiva – norme procedurali

1. La Giunta Esecutiva è convocata dal Presidente della Confartigianato-Imprese di norma ogni due mesi, con avviso spedito almeno 10 giorni prima della data fissata. In caso di urgenza la Giunta Esecutiva potrà essere convocata con cinque giorni di preavviso.

2. La Giunta Esecutiva può essere altresì convocata quando ne faccia richiesta motivata almeno un terzo dei suoi membri e ne indichi gli argomenti da porre all'ordine del giorno.

3. Non sono ammesse deleghe per la partecipazione alle riunioni. Eventuali deroghe in caso di necessità saranno deliberate dalla Giunta esecutiva su proposta del Presidente.

4. Le riunioni della Giunta Esecutiva sono presiedute dal Presidente della Confartigianato-Imprese o, in caso di suo impedimento, dal Vice Presidente con funzioni di Vicario o, in caso di impedimento anche di quest'ultimo, dal Vice Presidente più anziano di età.

5. La riunione è valida in prima convocazione quando sia presente la maggioranza dei componenti. Trascorsa un'ora da quella fissata nell'avviso di convocazione la riunione è valida se sia presente almeno un terzo degli stessi.

6. Le deliberazioni della Giunta Esecutiva sono assunte con il voto della maggioranza dei partecipanti, espresso in forma palese, e sono immediatamente esecutive.

7. Dello svolgimento della riunione è redatto un verbale sintetico, sottoscritto dal Presidente dell'adunanza e dal Segretario degli Organi.

Articolo 34

Presidente – funzioni e competenze

1. Il Presidente ha la rappresentanza politica ed istituzionale della Confartigianato-Imprese e ne è il rappresentante legale a tutti gli effetti, anche di fronte ai terzi ed in giudizio.

2. Convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea e della Giunta ed è il garante delle deliberazioni dei medesimi Organi.

3. Può conferire ai Vice Presidenti e ai membri di Giunta deleghe per singole materie e per le iniziative che richiedano particolare impegno e competenza in rapporto anche alle strutture organizzative confederali ed a quelle istituzionali, nazionali ed internazionali.

4. Ha la firma degli atti ufficiali confederali. Propone alla Giunta Esecutiva la nomina e la revoca del Segretario Generale. Altresì propone alla Giunta Esecutiva la nomina e la revoca del Vice Segretario Generale, d'intesa con il Segretario Generale.

5. In caso di assenza o impedimento, il Presidente è sostituito dal Vice Presidente con funzioni di Vicario o, in caso di assenza o impedimento anche di quest'ultimo, dal Vice Presidente più anziano d'età.

6. Al Presidente ed al componente di Giunta delegato all'Amministrazione sono conferiti congiuntamente i poteri di ordinaria amministrazione della Confartigianato-Imprese, da esercitare comunque nel rispetto del bilancio preventivo predisposto dalla Giunta esecutiva ed approvato dall'Assemblea confederale. Al componente di Giunta delegato all'Amministrazione sono altresì conferiti i poteri di firma degli atti esecutivi di natura contabile, congiuntamente al Responsabile dell'Amministrazione della Confederazione.

Articolo 35

Presidente – Comitato di Presidenza

1. Il Presidente, nell'esercizio delle sue funzioni, è coadiuvato da un Comitato di Presidenza con funzioni consultive.

2. Il Comitato è composto dal Presidente stesso, dai Vice Presidenti e da eventuali altri componenti della Giunta esecutiva individuati dal Presidente nel numero massimo di 5.

Articolo 36

Presidente – dimissioni o cessazione

1. In caso di dimissioni del Presidente Confederale o comunque di anticipata cessazione dell'incarico, la Giunta Esecutiva, convocata entro 10 giorni dal Vice Presidente Vicario, deve nominare, entro 30 giorni dalla data della cessazione, il Collegio dei Saggi e deliberare la convocazione dell'Assemblea per il rinnovo della carica resasi vacante, con riunione da tenersi entro i successivi 60 giorni. L'Assemblea è convocata dal Vice Presidente Vicario.

2. In caso di dimissioni di un Vice Presidente, l'Assemblea procede alla sua sostituzione, mediante elezione su proposta del Presidente, effettuata nella prima riunione utile.

3. Nel caso di dimissioni del Vice Presidente Vicario, la relativa funzione è assunta, fino alla riunione dell'Assemblea di cui al comma precedente, dal Vice Presidente più anziano d'età. All'atto dell'elezione del Vice Presidente in sostituzione, il Presidente ha la facoltà di

proporre all'Assemblea di modificare l'attribuzione della funzione di Vicario nell'ambito dei Vice Presidenti.

Articolo 37 **Collegio dei Saggi**

1. Almeno due mesi prima della scadenza naturale del mandato delle cariche sociali, la Giunta Esecutiva, tenendo conto delle rappresentanze territoriali e settoriali, nomina un Collegio dei Saggi composto da tre a cinque membri con il compito di esplorare tra la base associata la possibilità di far convergere il più largo consenso sulla scelta del Presidente.
2. Il Collegio dei Saggi svolge i propri compiti in piena autonomia, riferendo all'Assemblea sul risultato delle proprie attività e sulla eventuale presenza di candidature.

Articolo 38 **Segretario Generale – funzioni e competenze**

1. Il Segretario svolge la funzione di raccordo tra le indicazioni dell'Assemblea e della Giunta Esecutiva e l'azione della struttura tecnica della Confederazione e guida il processo di attuazione dell'indirizzo strategico da parte del Sistema Confederale.
2. Attua le deliberazioni degli Organi rispondendone direttamente al Presidente ed agli Organi stessi. Partecipa con voto consultivo alle riunioni degli Organi della Confederazione.
3. Il Segretario Generale è il vertice delle strutture centrali confederali con tutte le attribuzioni inerenti alla sua carica ed alle responsabilità che ne conseguono. Sovrintende al personale della Sede nazionale della Confederazione.
4. Il Segretario Generale è nominato dalla Giunta Esecutiva su proposta del Presidente Confederale.

Articolo 39 **Segretario Generale – Comitato di Segreteria**

1. Il Segretario Generale si avvale dell'apporto di un Comitato di Segreteria, composto da membri dallo stesso nominati tra i Segretari del Sistema Confartigianato-Imprese, nel numero massimo di cinque, dandone comunicazione alla Giunta esecutiva.
2. Il Regolamento potrà prevedere, stabilendone le modalità di composizione, altri organismi tecnici di supporto al Segretario Generale.

Articolo 40 **Collegio dei Revisori dei conti**

1. Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri effettivi e due supplenti, tutti iscritti all'Albo dei Revisori Contabili.
2. Il Collegio è eletto dall'Assemblea, che ne designa anche il Presidente.

Articolo 41 **Collegio dei Probiviri – funzioni e competenze**

1. Il Collegio dei Probiviri svolge le funzioni di magistratura interna nelle controversie tra le varie componenti del Sistema confederale, ad esclusione della contestazione delle deliberazioni circa l'invio di Osservatori e/o del Commissario o l'azione dei medesimi, comunicandone l'esito al Presidente ed alle parti interessate.

2. Il Collegio, inoltre, esprime pareri in ordine all'interpretazione ed all'applicazione della normativa che regola il Sistema Confartigianato-Imprese, su richiesta degli Organi Confederali.

Articolo 42

Collegio dei Probiviri – composizione

1. Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri effettivi e due supplenti, tutti esterni al Sistema Confartigianato-Imprese e per la loro maggioranza in possesso di sufficienti cognizioni giuridiche.

2. Il Collegio è eletto dall'Assemblea, che ne designa anche il Presidente. Nel caso di cessazione dalla carica di un membro effettivo, subentra il supplente più anziano. Se viene a cessare il Presidente, si procede alla nuova elezione dello stesso nella prima Assemblea utile. Nel frattempo il Collegio elegge nel proprio seno un Presidente per il tempo necessario.

Articolo 43

Collegio dei Probiviri – procedure per la risoluzione delle controversie – Collegio arbitrale

1. Qualsiasi controversia, ad esclusione della contestazione delle deliberazioni che dispongono l'invio di osservatori o il commissariamento, tra Associazioni aderenti alla Confartigianato-Imprese o tra una di queste e una Federazione Regionale o la stessa Confederazione ovvero tra due Federazioni Regionali o una di queste e la Confederazione, è obbligatoriamente devoluta al Collegio dei Probiviri per l'esperimento di un tentativo di conciliazione.

2. Una volta investito della controversia, il Collegio dei Probiviri procede alla convocazione delle parti interessate e, raccolte le necessarie informazioni, procede ad un tentativo di conciliazione. Nello svolgimento della sua attività assegna alle parti termini per la produzione di documentazione o il deposito di memorie.

3. Dell'esito positivo del tentativo di conciliazione viene dato atto mediante la formazione di un verbale che viene trasmesso alle parti ed al Presidente confederale.

4. Se il tentativo di conciliazione ha esito negativo, viene redatto un verbale che viene inviato alle parti, le quali devolvono la controversia ad un Collegio Arbitrale composto da tre membri, dei quali uno nominato da una parte, uno nominato dall'altra ed il terzo di comune accordo ovvero, in difetto, dal Presidente del Tribunale di Roma. Gli arbitri decideranno in via rituale secondo diritto, con deposito di lodo idoneo ad assumere esecutività, ai sensi del vigente codice di rito civile.

TITOLO 4 – LE RISORSE DELLA CONFARTIGIANATO-IMPRESE

Articolo 44

Patrimonio sociale e proventi

1. Il patrimonio sociale della Confartigianato-Imprese è formato da beni immobili e mobili e valori che a qualsiasi titolo vengano in legittimo possesso della Confederazione.

2. In particolare esso è costituito da contributi annuali corrisposti dagli associati, nella misura deliberata dall'Assemblea; oblazioni volontarie; proventi derivanti da rendite immobiliari, mobiliari e da partecipazioni.

3. I contributi associativi non possono essere trasmessi o accreditati, in ogni modo, a terzi, salvo i casi di successione o di fusione dell'Associazione.

Articolo 45

I bilanci – preventivo e consuntivo

1. Il Presidente confederale, avvalendosi del Segretario Generale e degli Uffici amministrativi confederali, sottopone annualmente all'esame della Giunta Esecutiva lo schema del bilancio preventivo e del bilancio consuntivo, per la successiva presentazione all'Assemblea per l'approvazione.
2. La vigilanza sull'andamento amministrativo, sulla rispondenza delle entrate e delle uscite in relazione alle poste del bilancio confederale, sono affidate al Collegio dei Revisori dei Conti il quale ne riferisce, con propria relazione, all'Assemblea.
3. L'Assemblea provvede annualmente all'approvazione del bilancio preventivo di norma entro il mese di novembre dell'anno precedente e provvede all'approvazione del bilancio consuntivo di norma entro il mese di giugno dell'anno successivo.
4. Il bilancio confederale è certificato da una primaria Società di Revisione.
5. Le operazioni di cassa dovranno essere compiute su ordinativi tramite banca tesoriera.

Articolo 46

Divieto di distribuzione di utili

1. La Confartigianato-Imprese non può distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione salvo che la destinazione o la distribuzione siano imposte dalla legge.

TITOLO 5 – LE CRISI ASSOCIATIVE E LA CESSAZIONE DELL'ADESIONE

Articolo 47

Osservatori

1. Al fine di verificare, anche sulla base di notizie comunque pervenute o su segnalazione della Federazione regionale, la possibile e verosimile insorgenza di gravi problemi di natura organizzativa, economica o funzionale nell'attività o nella gestione di un'Associazione aderente, di una Federazione Regionale, o di una articolazione organizzativa, o la grave violazione da parte delle stesse degli obblighi associativi o una condotta suscettibile di creare un danno economico o reputazionale al Sistema confederale, il Presidente, sentito il Comitato di Presidenza, può procedere all'invio di uno o più Osservatori, incaricati di riferire in merito alla situazione.
2. Con le finalità di cui al comma precedente, agli Osservatori sono attribuiti i pieni poteri per consultare in modo indipendente tutti gli aderenti all'organismo così come tutti i componenti degli organi statutari dell'organizzazione e tutta la documentazione, associativa e non, al fine di determinare la presenza e l'entità dei problemi. I risultati del rilevamento vengono esposti con relazione al Presidente Confederale.

Articolo 48

Commissariamento

1. Il Commissariamento è disposto, nelle forme, con le modalità e con le garanzie previste dallo Statuto e dal Regolamento della Confartigianato-Imprese, in caso di presenza di problemi di natura organizzativa, economica o funzionale che mettono a rischio l'azione associativa di rappresentanza e servizio dell'Organismo commissariato e/o, per grave violazione degli obblighi associativi o per condotta suscettibile di creare un danno economico o reputazionale al Sistema confederale.

2. Il commissariamento di una struttura organizzativa associata deve essere preceduto dall'invio di uno o più Osservatori.
3. La decisione di procedere al Commissariamento è di competenza della Giunta Esecutiva su proposta del Presidente. Nella deliberazione viene indicata la durata del commissariamento, salva la possibilità di disporre motivatamente delle successive proroghe. La deliberazione deve essere comunicata formalmente alla struttura commissariata.
4. Nel caso delle Associazioni aderenti, il Commissariamento deve essere preceduto dal parere della Federazione Regionale di competenza, il quale deve essere espresso entro venti giorni dalla richiesta, decorsi inutilmente i quali il medesimo si presume favorevole. Tale parere è vincolante nei casi di Federazioni regionali costituite da più di due Associazioni territoriali.
5. Il Commissariamento comporta l'azzeramento di tutti gli organi e delle cariche sociali dell'organismo commissariato.
6. Il Commissario assume il pieno controllo dell'organismo commissariato per il tempo strettamente necessario al ristabilimento delle normali condizioni di operatività del medesimo, compresa la ricostituzione degli organi. Il Commissario è organo delle strutture organizzative commissariate e non sussiste alcuna assunzione di responsabilità patrimoniale da parte della Confederazione.
7. Durante il periodo del commissariamento, il Commissario esercita i poteri di ordinaria amministrazione. Il Commissario è comunque autorizzato all'esplicazione degli atti necessari per la partecipazione dell'Organismo commissariato al sistema confederale.
8. Il Commissariamento si conclude di norma con il trasferimento dei poteri e della gestione della struttura ai nuovi organi amministrativi e decisionali della medesima.
9. In caso di riscontrata impossibilità di risoluzione delle problematiche che hanno motivato il Commissariamento, il Commissario può proporre i provvedimenti ritenuti più opportuni e necessari, compresa l'attivazione delle procedure all'uopo previste.
10. Qualora la Federazione regionale competente, ravvisatane l'opportunità, proponga di gestire il commissariamento di una Associazione territoriale aderente, la Giunta esecutiva può affidare il commissariamento alla Federazione stessa.
11. Nel Regolamento della Confartigianato-Imprese possono essere stabilite ulteriori modalità operative.

Articolo 49

Cessazione dell'adesione di un'Associazione territoriale

1. La cessazione dell'adesione al Sistema Confartigianato-Imprese di un'Associazione territoriale può verificarsi per recesso o per esclusione deliberata dalla Giunta esecutiva.
2. Gli effetti della cessazione dell'adesione per quanto riguarda il contributo confederale si producono a partire dal 1° gennaio dell'anno successivo.

Articolo 50

Recesso dal sistema di un'Associazione territoriale

1. La qualità di aderente può cessare per recesso da parte di un'Associazione territoriale dall'appartenenza al Sistema Confartigianato-Imprese, deliberato dagli organi associativi competenti.

2. La Giunta esecutiva è chiamata prendere formalmente atto della volontà dichiarata dell'Associazione di cessare la propria adesione, ai fini della sua esclusione dal Sistema Confederale e della eventuale regolazione di questioni organizzative o amministrative connesse.

Articolo 51

Esclusione dal Sistema di un'Associazione territoriale – cause e procedura

1. La qualità di aderente può cessare per esclusione dal Sistema Confederale deliberata dalla Giunta Esecutiva, con la maggioranza dei due terzi dei presenti, sentito obbligatoriamente il parere della Federazione Regionale competente da rendersi entro 30 giorni, decorsi inutilmente i quali il medesimo si presume favorevole, nei seguenti casi:

- a) gravi inadempienze degli obblighi associativi assunti a norma del presente Statuto;
- b) problemi di funzionamento contrastanti con la presenza nel Sistema Confartigianato-Imprese;
- c) condotta che comporti danno di qualsiasi natura, lesione dell'immagine, della reputazione, dell'onorabilità e del decoro per il Sistema Confartigianato-Imprese o per sue singole componenti;
- d) gravi contrasti con i principi statutari e gli indirizzi confederali;
- e) inosservanza delle deliberazioni degli Organi;
- f) insufficiente rappresentatività;
- g) inadempienza agli obblighi associativi, alle regole per l'appartenenza al sistema confederale e al versamento del contributo confederale.

2. L'esclusione di un'Associazione aderente deve essere preceduta dall'invio di uno o più Osservatori.

3. La delibera di esclusione deve essere comunicata all'Associazione interessata.

TITOLO 6 – NORME FINALI E TRANSITORIE

Articolo 52

Modifiche allo Statuto ed al Codice Etico

1. Le modificazioni dello Statuto e del Codice Etico devono essere deliberate dall'Assemblea. In questi casi l'Assemblea è validamente costituita quando sia presente la maggioranza dei voti previsti. Per le deliberazioni è necessario il voto favorevole di almeno due terzi dei voti presenti.

Articolo 53

Scioglimento della Confederazione

1. Lo scioglimento della Confederazione può essere deliberato dall'Assemblea con il voto favorevole di almeno tre quarti dei voti previsti.

2. In caso di scioglimento l'Assemblea nomina un Collegio di tre liquidatori, determinandone i poteri e fissando le norme circa la devoluzione delle attività nette patrimoniali, fermo restando che tutto il patrimonio della Confederazione dovrà essere destinato ad una o più associazioni con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della l. 662/96 e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Articolo 54

Regolamento della Confartigianato-Imprese

1. Le norme di attuazione dello Statuto sono stabilite in un apposito Regolamento, approvato dalla Giunta Esecutiva con la maggioranza dei due terzi dei presenti, nel rispetto di eventuali indicazioni che siano state oggetto di deliberazione da parte dell'Assemblea.

Articolo 55

Entrata in vigore delle norme e regime transitorio

1. Il presente Statuto e le relative modifiche entrano in vigore all'atto dell'approvazione, ad eccezione dell'articolo 29 comma 2, recante i criteri di attribuzione dei voti assembleari, le cui norme entrano in vigore il 1° gennaio 2015.

2. La Giunta esecutiva, nel termine massimo di quattro mesi, deve approvare il Regolamento. La decisione di approvazione del nuovo Regolamento comporta la revoca integrale del precedente.

3. Entro il 31 dicembre 2015 le componenti del Sistema confederale si uniformeranno alle norme contenute nello Statuto e nel Regolamento così come modificati.

4. I membri degli Organi confederali restano comunque in carica fino alla scadenza naturale dei propri mandati.

5. L'applicazione del limite massimo di mandati per le cariche confederali, regionali e territoriali di cui all'articolo 23, non comporta l'invalidità dei mandati in corso per tutte le componenti del Sistema Confartigianato-Imprese, a livello territoriale, regionale o nazionale. Qualora con lo spirare del mandato in corso si sia raggiunto il limite di 8 anni consecutivi, sarà precluso ogni ulteriore mandato consecutivo, salva l'applicazione del disposto dell'articolo 23, comma 2.

6. I Segretari delle componenti del Sistema Confartigianato-Imprese in carica alla data di entrata in vigore del presente Statuto sono iscritti di diritto nell'elenco di cui all'articolo 24.

Articolo 56

Rinvio normativo

1. Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le norme del Codice Civile e delle vigenti leggi in materia.